

Trasferte e rimborsi spese: ricevute di pagamento per provare la tracciabilità

Pagina a cura di Cristina Odorizzi

La legge di Bilancio 2025 ha modificato il regime fiscale sia dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, sia delle spese di rappresentanza (legge 207/2024, comma 81, lettera a). In entrambi i casi viene imposto l'obbligo di pagamento tracciato ai fini della deducibilità delle spese e, nel caso dei rimborsi, anche al fine della non imponibilità in capo al dipendente. Quindi a partire dal 1° gennaio scorso i rimborsi di spese non pagate in modo tracciato non sono deducibili per il datore e diventano imponibili in capo al dipendente; per le spese di rappresentanza, nella stessa situazione, scatta la non deducibilità.

La finalità della norma è quella di eliminare sacche di evasione costringendo i fornitori/prestatori a non usare il contante e quindi a documentare le spese.

Le norme per i dipendenti

L'articolo 1, comma 81, della legge 207/2024 ha modificato l'articolo 51 del Tuir, inerente al reddito da lavoro dipendente, aggiungendo un ultimo periodo al comma 5. In base alla nuova disposizione, dal 1° gennaio 2025 i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, e per le trasferte e missioni non concorrono a formare il reddito se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997.

Una modifica simmetrica è stata apportata all'articolo 95, introducendo il nuovo comma 3-bis che impone il pagamento tracciabile come condizione per dedurre i rimborsi non solo ai dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Il pagamento non tracciabile implica l'indeducibilità dei rimborsi. L'obbligo riguarda anche le trasferte all'estero.

Ai fini del rimborso esente potrà essere richiesto al dipendente, fermo restando le adeguate garanzie in termini di privacy, evidenza dell'estratto conto in relazione alle

spese affrontate durante la trasferta, ovvero le ricevute di pagamento tramite bancomat o carta di credito o la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Spese e rimborsi esclusi

Rimangono esclusi dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto mediante autoservizi pubblici di linea, quali treni, autobus, aerei. Per questi quindi si conferma deducibilità delle spese e non imponibilità dei rimborsi a fronte del biglietto di viaggio correttamente intestato.

Inoltre rimane la possibilità dei "rimborsi forfettari", come previsti dall'articolo 51, comma 5, del Tuir in base a cui le indennità di diaria o di trasferta percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo (30,99 euro per le trasferte in Italia e 51,65 euro per le trasferte all'estero).

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto (15,49 euro per le trasferte in Italia e 25,82 euro per quelle all'estero).

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di tali trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia e 25,82 per quelle all'estero.

Spese di rappresentanza

Il comma 81 è intervenuto anche sull'articolo 108, comma 2, del Tuir relativo alle spese di rappresentanza, subordinando la deducibilità delle stesse al pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997. Si ricorda che l'articolo 108, comma 2, prevede che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con Dm 19 novembre 2008, il quale richiede che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza; e che la spesa non sia collegata a una controprestazione (criterio della gratuità).

Le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. La misura è pari:

all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;

allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;

allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Quindi dal 1° gennaio 2025 le spese di rappresentanza, oltre a rispondere ai requisiti dell'articolo 108 del Tuir, devono essere pagate con mezzi tracciabili, pena l'indeducibilità. Stessa regola per gli omaggi sino a 50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA